

Incontro di aggiornamento 28 ottobre – Obblighi dell'impresa affidataria ex art.97 c 3ter D.LG 81-08

24 Ottobre 2019

L'Art. 97 comma 3 Ter D.Lgs. 81/2008, prevede che per poter svolgere le attività previste nell'Articolo di legge sopramenzionato i datori di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. Si ricorda che tra gli obblighi dell'Art. 97 vi è anche la verifica dei P.O.S. dell'impresa esecutrici rispetto all'impresa affidataria, prima della trasmissione al coordinatore della sicurezza.

In tal senso l'ANCE Enna ha organizzato per il **prossimo lunedì 28 ottobre** un incontro di formazione/aggiornamento sull'argomento – tenuto dall'Ing. Massimo Vicari – rivolto alle aziende Associate, ai propri dirigenti e ai preposti della **durata di 4 ore**, come da programma sotto riportato.

L'incontro si terrà **presso i locali di ANCE Enna** – P.zza P.S. Mattarella 65 – Enna bassa – con inizio alle **ore 15,00**.

Programma Formazione/Aggiornamento per lo svolgimento delle attività previste dall'Art. 97 D.Lgs. 81/2008 (durata 4 ore):

- Art. 26 D.lgs. 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- Idoneità tecnico professionale Allegato XVII D.lgs. 81/2008;
- Art. 97 D.lgs. 81/2008 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria;
- Coordinamento degli interventi degli articoli 95-96 D.lgs. 81/2008;
- Verifica della congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza P.O.S. delle imprese esecutrici rispetto all'impresa affidataria;

Gli interessati potranno comunicarci i nominativi dei partecipanti alla seguente e-mail: info@ance.enna.it

Si riporta di seguito il riferimento normativo di cui sopra

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

Art 97 D.lgs 81/08

- 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.*
- 2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.*
- 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:*
 - a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;*
 - b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al*

proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.